

**DL 50/2017 "MANOVRINA" ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI IN PRIMA LETTURA**

PRINCIPALI MISURE D'INTERESSE

In materia fiscale e tributaria

-viene **esteso l'ambito di applicazione del** meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (**cosiddetto split payment**), di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972, anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia per la definizione delle disposizioni di attuazione. La norma si applica alle fatture emesse **a partire dal 1° luglio 2017** (art. 1);

-vengono introdotte **misure volte a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta** attraverso l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità del professionista e l'estensione dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per l'effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA (art. 3);

-viene **riconosciuto il regime della cd. "cedolare secca"** (con aliquota del 21%), a decorrere dal 1° giugno 2017, **per i redditi derivanti dai contratti di locazione di abitazioni di durata non superiore a 30 giorni**, stipulati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle disposizioni di attuazione (art. 4);

-in tema di **pignoramenti immobiliari**, prevista la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili (anziché su uno solo) del debitore di valore complessivo superiore a 120.000 euro secondo quanto disposto dall'art. 76 del DPR 602/1973 (art. 8);

-in relazione alle **clausole di salvaguardia** relative all'aumento delle aliquote IVA e delle accise, introdotte dalla L. 190/2014 (Stabilità 2015), viene prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2018, una rimodulazione delle aliquote IVA del 10% e del 22% (art. 9);

-viene **esteso l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/ mediazione nel contenzioso tributario** alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro. Tale disposizione si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 10);

-viene disciplinata la **definizione con modalità agevolate delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, **escludendo il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora**. Sono definibili con tali modalità le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (art. 11).

Per approfondimenti si veda la [**News dell'Area Fiscalità del 27 aprile 2017**](#).

In materia di enti territoriali

-vengono introdotte modifiche all'art.1 della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) relative al **riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC)** (art. 14);

-viene disposta la **ripartizione tra le province e le città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario **dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente** che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'art. 1, c. 418, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), rispetto alla riduzione già operata nel 2016 (art. 16);

-viene disposto che per gli anni 2017 e seguenti **il contributo** di cui all'art. 1,c.754, della L. 208/2015 in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario **per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica** sia **ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3** allegata al provvedimento (art. 17);

-viene fissata, **per gli enti dichiarati in dissesto** per i quali i termini della deliberazione di bilancio sono sospesi, **una differente scadenza per l'invio della certificazione** dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio (art. 19);

-vengono **attribuiti due contributi** in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, nonché **alla attività di manutenzione straordinaria della rete viaria**, per l'importo di 100 milioni per il 2017 (art. 20);

-viene prevista a decorrere dall'anno 2017 la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle **metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni** a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità (art. 24);

-vengono **attribuite quote del Fondo** istituito dall'art. 1, c.140, della L. 232/2016 da ripartire **per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese:**

- alle Regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017;

- alle Province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, per il **finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica**, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020. Tali risorse possono essere destinate **anche** all'attuazione degli **interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio** (art. 25);

-viene disposto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 20, c.3, del D.Lgs. 118/2011, che **le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria** compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono **accertate in entrata dalle Regioni nel 2018**. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017 (art. 31);

-vengono stabiliti il riparto – secondo una apposita tabella- e le modalità di **utilizzo degli spazi finanziari destinati alle Regioni dalla legge di bilancio 2017** (L.232/2016) **per un importo complessivo di 500 milioni di euro, finalizzati all'incremento degli**

investimenti pubblici. Nello specifico, viene introdotta una deroga al meccanismo della legge di bilancio che prevedeva una richiesta da parte delle Regioni e una successiva attribuzione degli spazi finanziari da parte del Ministero dell'Economia e viene, altresì, disposto che le regioni debbano certificare l'effettiva realizzazione degli investimenti nuovi e aggiuntivi entro il 31 marzo di ciascun anno e sono introdotte sanzioni per mancato rispetto del pareggio di bilancio nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati in termini di investimenti nuovi e aggiuntivi realizzati (art.33);

-viene previsto che l'ente **Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione** delle entrate tributarie o patrimoniali **di tutte le amministrazioni locali** (come individuate dall'ISTAT) **e delle società da esse partecipate.** Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva - e non più anche le attività di accertamento e liquidazione - delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (art. 35);

-vengono modificate le disposizioni che disciplinano il raggiungimento del **riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto**, l'amministrazione dei **residui attivi e passivi** da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i **debiti fuori bilancio.** In particolare, viene, tra l'altro, modificato il comma 714-bis dell'articolo 1 della L. 208/2015, concernente la facoltà, per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione, di riformularlo o rimodularlo - con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 - per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La modifica specifica che i debiti fuori bilancio possono essere anche quelli emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto (art. 36);

-con una modifica all'articolo 1, comma 467, della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) , viene prevista la possibilità di **conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.** In particolare il comma 467 stabilisce che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del DLgs 118/2011, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, anziché confluire nel risultato di amministrazione, la norma di modifica del decreto legge estende la possibilità di conservare le risorse anche a quelle riferite a opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal DLgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (art.37);

-**previste, inoltre,** disposizioni in materia di: contributo in favore della Regione Sardegna (art. 15); bilanci di Province e Città metropolitane (art. 18); contributo per fusioni di Comuni (art. 21); modifica al prospetto di verifica del pareggio di bilancio (art. 26); sanzioni mancato rispetto del vincolo del saldo non negativo tra entrate e spese per il 2016 per Province e Città metropolitane (art. 40).

In materia di infrastrutture

-vengono previste varie disposizioni in materia ferroviaria. In particolare, sulla base di un'intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. viene individuata quale **unico soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici** necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale. L'attuazione degli interventi avverrà a seguito della stipula di un contratto tra Rete ferroviaria italiana e le regioni.

Viene, altresì, disposto che il **CIPE provveda**, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, **alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail**, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere, funzionali a rendere il Programma più aderente alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono (art.47).

-viene disposto che **l'ANAS sviluppi le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato**, anche attraverso contratti e convenzioni, **al fine di realizzare, nel 2017, un incremento degli investimenti** almeno del 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento del 10 per cento nel 2018. Vengono, altresì, dettate norme sul trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa delle azioni dell'ANAS Spa.

Viene, inoltre, previsto che una quota dei contributi quindicennali assegnati con alcune delibere del CIPE per interventi sulla Salerno – Reggio Calabria risultata eccedente il fabbisogno finanziario degli interventi stessi, nel limite di 700 milioni di euro, possa essere destinata alla definizione, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, delle **controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento**, con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 (artt. 205 e 208).

Viene, inoltre, consentito all'ANAS, nelle more del perfezionamento del contratto di programma 2016-2020, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle attività di **progettazione degli interventi nel limite del 5 per cento e delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nel limite del 15 per cento** (art.49).

-per favorire le **attività di investimento nel settore dei trasporti**, anche tramite attrazione di investimenti esteri, viene autorizzato il Ministero dell'Economia a sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento di capitale sociale di Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nella misura massima di 300 milioni di euro nel 2017 (art. 50);

-vengono dettate apposite disposizioni per assicurare **l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino** (finali di Coppa del Mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021"). Al riguardo, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, di **un Commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:**

-alla progettazione e realizzazione di: nuovi impianti a fune, collegamenti anche viari diversi dalla viabilità statale tra gli impianti a fune, di nuove piste per lo sci da discesa nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

-alla progettazione e realizzazione di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno.

Al riguardo sono previste specifiche misure concernenti **le procedure amministrative** di approvazione degli interventi ed, in particolare, viene disposto che il Commissario può tra l'altro: affidare mediante convenzione le **funzioni di stazione appaltante** per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Codice degli appalti; **fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate**, previste dagli articoli 59 e seguenti del Codice degli appalti; fare ricorso alle forme di **partenariato pubblico privato** previste dagli articoli 180 e seguenti del Codice; individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità.

Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il Commissario deve **inviare alle Camere**, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dello sport una **relazione sulle attività** corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute. L'incarico di Commissario cessa con la consegna delle opere previste nel piano (art. 61 commi 1 - 12);

-al fine di potenziare le infrastrutture legate alla viabilità stradale nella provincia di Belluno, connesse al progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, viene conferito al Presidente pro tempore dell'Anas S.p.A. **l'incarico di Commissario del Governo per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere di competenza, nel suddetto territorio, della società stessa**. Al riguardo, viene in particolare disposto che la Società ANAS svolge le funzioni di stazione appaltante ed è individuata quale soggetto attuatore degli interventi.

Il Commissario **cessa dalle funzioni** con la consegna delle opere previste dal piano che dovrà avvenire, svolto il collaudo tecnico, **entro il 31 dicembre 2019 e deve inviare alle Camere**, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport **una relazione** sulle attività corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico e non oltre il termine del 30 giugno 2020.

Viene, altresì, disposto che le stazioni appaltanti sono competenti per le **procedure espropriative** e di occupazione di urgenza nel territorio della Regione Veneto nel quadro degli interventi previsti, di cui vengono dettate le relative disposizioni di carattere procedurale.

Viene, inoltre, previsto che **le imprese affidatarie dei lavori siano tenute a costituire un'ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 20% dell'importo dei lavori** (ulteriore rispetto a quanto previsto dal Codice degli appalti), destinata a garantirne l'ultimazione secondo quanto stabilito nel bando e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (art. 61 - commi 13- 27);

-viene disciplinata la **costruzione di impianti sportivi** di cui all'art. 1, comma 304, della L 147/2013 (legge di stabilità 2014) al fine, tra l'altro, di:

-**prevedere che lo studio di fattibilità** possa: ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto; prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) e f) del DPR 380/2001, la sua riconversione o riutilizzazione (comma 1). Specifiche disposizioni vengono dettate per gli interventi da realizzare su aree pubbliche o su impianti pubblici;

-prevedere che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 1, comma 304, lett. b) della L 147/2013, può costituire adozione di **variante allo strumento urbanistico comunale** (comma 2);

-stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 183, comma 8 del Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti), in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti (comma 4).

Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una **capienza superiore a 20.000 posti** (art. 62);

-viene concessa, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto **Ryder Cup 2022**, la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro (art. 63).

In materia di lavoro

-viene inserita una norma interpretativa per definire le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'Ape sociale. Al riguardo, viene specificato che **le attività lavorative gravose** - che, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale (ex art. 179, lett. d), della L. 232/2016) - **si considerano svolte in via continuativa** quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato C della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

viene, altresì, specificato che le attività lavorative - **il cui svolgimento da almeno sei anni comporta una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica** (ex art. 199, lett. d), della L. 232/2016) - **si considerano svolte in via continuativa** quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato E della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di **cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo** appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (**cd. APE**), in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali (anche ai sensi della L. 130/1999, che reca la disciplina delle cartolarizzazioni), senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento (art. 53);

-viene modificata la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), prevedendo nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, di cui all'art. 6 del D.L. 191/2016, convertito dalla L. 225/2016, che il DURC sia rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di valersi della suddetta definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina - di cui all'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 - ai fini del rilascio del DURC.

In caso di mancato ovvero di **insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, **il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica**. Al riguardo, viene resa disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei documenti annullati (art. 54);

Per approfondimenti si veda la [**News dell'Area Fiscalità del 27 aprile 2017**](#).

-viene modificato l'art. 1 della L. 208/2015, comma 189, con riferimento all'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro con riferimento ai **premi di produttività** (art. 55).

Per approfondimenti si veda la [News dell'Area Fiscalità del 27 aprile 2017](#).

Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate

-vengono previste risorse aggiuntive per gli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria **pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019**. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia **un apposito Fondo** da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'Economia su proposta del Commissario per la ricostruzione, ovvero del dipartimento di cui all'art. 18-bis del DL 8/2017, convertito dalla L. 45/2017.

Le risorse del Fondo sono destinate a: interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1 del DL 189/2016, convertito dalla L. 229/2016; interventi nei comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006; incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Una quota delle risorse fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 può essere, altresì, destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile (art.41);

-il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del DL n. 189 del 2016, convertito dalla L. 229/2016 **viene incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019** anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del DL 189/2016 suddetto è, inoltre, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. Tali ultime risorse confluiranno nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione (art.42);

-vengono previste **alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari** a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016. Nello specifico:

-viene esteso a tutto il 2017 il periodo di applicazione della **c.d. busta pesante**, prevista dalla norma di cui all'articolo 48, comma 1-bis, del DL 189/ 2016, che consente agli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma di richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017 (ora 31 dicembre 2017);

-viene prorogato dal 30 novembre fino al 31 dicembre 2017 **la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari** prevista dal D.M. 1° settembre 2016 (tale provvedimento ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016). Dalla proroga sono esclusi gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori, per i quali l'articolo 11, commi 3-9, del DL 189/2016, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017;

-viene prorogato da dicembre 2017 a febbraio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 (art. 48, comma 12).

Viene, altresì, autorizzato il Commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita **anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale** di cui all'art. 4, comma 3 del DL 189), al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti.

Viene, inoltre, prorogato, dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018, il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la **ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati**, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista, altresì, la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (art. 43);

Per approfondimenti si veda la [News dell'Area Fiscalità del 27 aprile 2017](#).

-viene prorogato fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** (art. 18-quater del DL 8/2017, convertito dalla L. 45/2017) (art. 44).

-con una norma di modifica dell'art. 48, comma 16 del DL 89/2016, convertito dalla L. 229/2016 viene autorizzato il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una **compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016**, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 (art.45);

-viene istituita una **zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo** colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare , le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei comuni suddetti di numerose agevolazioni, tra cui: esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica (art. 46).

Per approfondimenti si veda la [News dell'Area Fiscalità del 27 aprile 2017](#).

Ulteriori norme

-viene modificata la disciplina sulla **dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS**, di cui all'art.8,comma 2 del DL 95/2012, convertito dalla L.135/2012prevedendo che la stessa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT (società di gestione del risparmio di cui all'art.33 del DL 98/2011. convertito dalla L.111/2011) (art.38);

-viene disposta la **rimodulazione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'art. 1, c.108, della L. 208/2015, per gli anni 2017-2019, relativa al credito d'imposta **per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive** nelle zone assistite ubicate **nelle regioni del Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (art. 12);

-vengono autorizzate le istituzioni scolastiche ed educative statali - nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, **nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime**, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura (art. 64).